



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### REGISTRO GENERALE N. 243 del 14/02/2019

**Determina del Responsabile N. 21 del 14/02/2019**

PROPOSTA N. 263 del 12/02/2019

**OGGETTO:** Comune Acquasanta Terme - Procedura Verifica di Assoggettabilità art. 12 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii relativa a variante al PRG e Piano di lottizzazione subcomparto C1.b.

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

**Atteso** che la proposta del Comune di Acquasanta Terme, quale Autorità proponente e procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 5 della legge n.106/2011 di modifica dell'art. 16 della legge n.1150/1942;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Acquasanta Terme, quale autorità procedente, con nota prot. n. 18666 del 05.11.2018, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.24710 del 05.11.2018, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. della variante al vigente PRG per la suddivisione in 3 sub-comparti del comparto C1 e del Piano di lottizzazione residenziale relativo al sub-comparto C1.b in località Paggese;

**Visto** e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed assetto del Territorio, Urbanistica, Bellezze Naturali in data 12.02.2019 che viene di seguito riportato integralmente:

\*\*\*\*\*

### PREMESSA

Con nota prot. n. 18666 del 05.11.2018, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.24710 del 05.11.2018, il Comune di Acquasanta Terme, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla proposta in oggetto unitamente alla seguente documentazione:

- N. 1 copia del Progetto in formato cartaceo;
- La scheda di sintesi non conforme alla delibera di G.P. n. 3 del 13.01.2010.

Con successiva nota del 06/11/2018 prot. n. 18810, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.25305 del 08.11.2018, sono state trasmesse due copie del Rapporto Ambientale Preliminare, dieci copie in formato digitale contenenti il rapporto preliminare e il progetto sottoposto a screening e la scheda di sintesi corretta e firmata dal Responsabile del Procedimento.

Con nota prot. n. 26212 del 16.11.2018 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii e ha inviato agli stessi il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera c) del 2° comma dell'art.2.2 della DGR 1813/2010 è stato richiesto il parere ai seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP S.p.A.;
- Unità Montana del Tronto e Valfluvione;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Soprintendenza Archeologia delle Marche.

**Il CIIP S.p.A.** con nota prot.n. 2018035307 del 30.11.2018 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della proposta in esame:

*“In riscontro alla Vostra nota prot. n. 26212 del 16.11.2018, prot. CIIP n. 33295 del 19.11.2018, contenente la richiesta di parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui in oggetto, questa azienda, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, con la presente comunica che:*

- *l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti presenti nella zona in uscita dal serbatoio sito in loc.Paggese, a circa 200 ml dal lotto oggetto della VAS, previa valutazione tecnica in base alla richiesta di fabbisogno idrico. In ogni caso, vista l'ubicazione in quota dei fabbricati da servire rispetto alla posizione del manufatto idrico, si ritiene necessario per ogni singola unità l'installazione di idoneo serbatoio di accumulo con relativo impianto di autoclave monta liquido ad uso igienico-potabile al fine di garantire la costanza dell'erogazione idrica;*
- *gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilati/industriali), dovranno essere condotti a cure e spese del richiedente presso il collettore posto sulla S.P n° 7;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall' ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme tecniche di*

*Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i."*

**L'AATO n.5 Marche sud** con nota prot.n. 2853 del 05.12.2018 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della proposta in esame:

*"Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in un piano di lottizzazione di superficie complessiva di 2708 metri quadrati con una volumetria realizzabile di 2542,5 m<sup>3</sup> (25 A.E. insediabili) in conformità alle previsioni del P.R.G. approvato.*

*Rilevato che l'area oggetto della citata area è interna all'agglomerato di Acquasanta Terme così come individuato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali n. 526/TRA\_08 del 15.12.2009 che ad oggi risulta essere conforme alle disposizioni della P.T.A. della Regione Marche;*

*Evidenziato che il vigente Piano Regolare non risulta essere stato sottoposto a parere preventivo dell'AATO e del Gestore del S.I.I. e pertanto le aree edificabili inserite nel P.R.G. non sono state esaminate alla luce delle infrastrutture del S.I.I.*

*Richiamate le disposizioni dell'art. 33 comma 1) del Regolamento del S.I.I. approvato da questa Autorità con delibera n. 05/2016 che dispone:*

*"Tutti gli scarichi esistenti che non recapitano in pubblica fognatura all'interno di agglomerati con potenzialità maggiore di 2.000 A.E. devono essere obbligatoriamente allacciati alla pubblica fognatura se questa dista meno di 100 metri dal pozzetto privato di conferimento reflui."*

*Richiamato il seguente parere della CliP S.p.A. acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 2811 del 30.11.2018 il quale prescrive che:*

- l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti presenti nella zona in uscita dal serbatoio sito in loc. Paggese, a circa 200 m dal lotto oggetto della VAS, previa valutazione tecnica in base alla richiesta di fabbisogno idrico. In ogni caso, vista l'ubicazione in quota dei fabbricati da servire rispetto alla posizione del manufatto idrico, si ritiene necessario per ogni singola unità l'installazione di idoneo serbatoio di accumulo con relativo impianto di autoclave monta liquido ad uso igienico-potabile al fine di garantire la costanza dell'erogazione idrica;*
- gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilati/industriali), dovranno essere condotti a cure e spese del richiedente presso il collettore posto sulla S.P n° 7;*
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.*

*Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dal SUAP, esprime*  
**PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.

152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione denominato "Alfonzi Patrizio" in località Paggese del Comune di Acquasanta Terme" con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- *rispetto delle succitate prescrizioni indicate dal Gestore CIIP S.p.A. prot. 2811 del 30.11.2018;*
- **relativamente alla fornitura idrica**, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;
- **relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche**, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall' ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i...
- *relativamente alla servitù acquedottistica interna al lotto edificabile si ricorda che l'eventuale **spostamento degli impianti tecnologici** (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.*

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche** con nota prot.n. 24555 del 06.12.2018 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della proposta in esame:

*"Con riferimento alla Vs nota 0026212 del 16/11/2018 pervenuta in data 19/11/2018 e acquisita agli Atti di questo Ufficio con Ns Prot. 0023074 dc121/11/2018, presa visione degli elaborati trasmessi, questa Soprintendenza per quanto attiene esclusivamente l'aspetto della tutela del patrimonio archeologico, comunica quanto segue:*

- *Il rapporto preliminare e la scheda di sintesi non contengono un'analisi approfondita dei possibili impatti sul patrimonio archeologico sepolto. L'area oggetto della Lottizzazione, infatti è ampiamente nota a questo Ufficio per segnalazioni o rinvenimenti di epoca romana, tra cui un'area produttiva situata nei pressi della via Salaria, e di una necropoli di età tardo-antica/alto medievale (VI-VII sec. D.C.), la cui documentazione si conserva negli Archivi di questa Soprintendenza e in bibliografia;*
- *Si è potuto verificare, nel corso dell'istruttoria condotta, che queste aree non risultano cartografate nella Tavola 2 - S.Maria-Paggese-Castel di Luco-Valledacqua-Piedicava del vigente P.R.G. e pertanto risultano escluse dalla tutela prevista dall'art. 29 bis delle NTA;*
- *Pertanto ritiene che l'intervento non debba essere assoggettato a VAS, a condizione che tutte le attività che prevedano movimentazione terra, compresa la nuova viabilità, vengano sottoposte all'autorizzazione preventiva di questa Soprintendenza, che si riserva pertanto di fornire ulteriori indicazioni e di dettare prescrizioni relative ai singoli ambiti d'intervento, secondo le modalità indicate all'art. 29 bis delle NTA del P.R.G. vigente;*
- *Si rimane in attesa del Progetto definitivo per le opportune valutazioni di competenza."*

**L' Unità Montana del Tronto e Valfluvione** con nota prot.n. 2766 del 29.11.2018 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della proposta in esame:

**“PREMESSO** che, con nota pervenuta a mezzo raccomandata A/R, protocollo provinciale n.26212 del 16/11/2018 acclarata al protocollo dell'Unione al n.2660 del 19/11/2018, si richiede il parere di competenza ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., a riguardo del procedimento di "Verifica di assoggettabilità a VAS (screening) del Piano di lottizzazione denominato Alfonsi Patrizio in località Paggese";

**PRESA VISIONE** degli elaborati trasmessi in allegato alla sopra richiamata nota, di seguito riepilogati:

- Scheda di sintesi VAS
- Allegato A - Documentazione fotografica
- Allegato B - Relazione tecnica descrittiva
- Allegato C- Rapporto preliminare VAS
- Allegato D- Bozza di convenzione
- Tavola 1 - Inquadramento territoriale
- Tavola 2 - Progetto di variante

## **VISTE**

- La Legge regionale 11 novembre 2013, n.35 "Norme in materia di Unioni montane e di servizio associato delle funzioni dei Comuni montani";
- La legge regionale 12 giugno 2007, n.6 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000";
- La Legge regionale 23 febbraio 2005,n.6 "Legge forestale regionale";

**CONSIDERATO** che, la Variante parziale al vigente PRG, ai sensi dell'art.15 c.5 della L.R. 34/92, riguardante la suddivisione in tre sub comparti di un area di espansione residenziale in località Paggese:

- non ricade in area SIC e/o ZPS, per la quale si ritiene necessaria una valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR n.357/97 ess.mm.ii.;
- nella sua variante non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto tutelate di cui all'art 20 dello L.R. n. 6/2005 e/o formazioni vegetali monumento/i e/o siepi;

**CONSIDERATO** inoltre che, dalla Variante in oggetto, trattandosi di un piano di lottizzazione posizionato in una zona residenziale già servita ed urbanizzata, non emergono particolari emergenze o criticità ambientali ed impatti significativi sul territorio;

**CIÒ PREMESSO** e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole a riguardo del procedimento di "Verifica di assoggettabilità a VAS (screening) del Piano di lottizzazione denominato Alfonsi Patrizio in località Paggese".

L'Asur Marche Area Vasta n.5, Il Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno, il Servizio Genio Civile Regione Marche ed la Soprintendenza Archeologia delle Marche non hanno espresso alcun parere in merito.

## **CONTENUTI DELLA PROPOSTA**

La proposta in esame prevede la suddivisione, in variante al vigente PRG adeguato al PPAR, del comparto C1 in tre sub-comparti ed il piano di lottizzazione per uno dei tre sub-comparti risultanti (sub-comparto C1.b).

Ai fini collaborativi si evidenzia che la suddivisione della zona C1 in tre sub-zone potrebbe rendere problematico l'accesso alla contigua zona F3; valuti il Comune in sede di adozione le opportune soluzioni atte a garantire la piena accessibilità alla sopraccitata zona F3.

## **CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI**

Dai dati essenziali del procedimento risulta che il proponente e l'Autorità procedente è l'Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme.

Gli interventi previsti non interferiscono con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, non sono interessati da ambiti definitivi di tutela del P.P.A.R. ma ricadono in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto tutto il territorio comunale è sottoposto a questa tutela.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

## **SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dall'intervento avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la Variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

## **VERIFICA DI COERENZA ESTERNA**

L'intervento in esame è definito pienamente compatibile con il vigente strumento urbanistico generale comunale (PRG adeguato al PPAR) in quanto la proposta prevede la suddivisione in tre sub-comparti di una zona di espansione residenziale C1 ed il piano attuativo per uno dei tre sub-comparti per la realizzazione di un edificio singolo adibito a civile abitazione. La proposta risulta conforme con la legislazione ambientale di settore esistente e con i Piani sovraordinati che fissano le strategie di sviluppo del territorio.

## **AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale dell'intervento consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche,

Trattandosi di un intervento posizionato in una zona già servita ed urbanizzata, non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre la sua area di sedime.

L'analisi eseguita nella precedente sezione non ha evidenziato nessun aspetto ambientale con cui la variante può interferire.

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza dell'intervento proposto rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine le apposite tabelle.

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all'intervento proposto.

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS della variante al vigente PRG per la suddivisione in 3 sub-comparti del comparto C1 e del Piano di lottizzazione residenziale relativo al sub-comparto C1.b in località Paggese purché sia rispettata la seguente prescrizione:

- ''''''''''''''''''''

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90:

l'esclusione dalla procedura di VAS della variante al vigente PRG per la suddivisione in 3 sub-comparti del comparto C1 e del Piano di lottizzazione residenziale relativo al sub-comparto C1.b in località Paggese proposto dal Comune di Acquasanta Terme ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

1. vengano recepite le prescrizioni espresse dal CIIP S.p.A. con nota prot. n. 2018032632 del 16.11.2018;
2. gli atti deliberativi di adozione e approvazione della variante al vigente PRG per la suddivisione in 3 sub-comparti del comparto C1 e del Piano di lottizzazione residenziale relativo al sub-comparto C1.b dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Acquasanta Terme; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, il Comune dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
4. di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo parere di conformità di cui all'art.26 della L.R. n.34/92 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Luigina Amurri)

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 14/02/2019

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa AMURRI LUIGINA